

CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI

Regolamento per l'applicazione dello statuto

Art. 1.- (Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

TITOLO I -Delle attività del consorzio

Art. 2. - (Operazioni)

Il consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi consortili.

Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento) circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Nel caso di attività di cui all'art. 4 dello statuto - funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali - svolte dal Consorzio su incarico di terzi, le modalità di attuazione saranno definite da apposita convenzione.

Operazioni per conto dei consorziati dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione e comunicate all'assemblea dei consorziati.

Art. 3. - (Attività)

Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agrosilvopastorali e delle risorse ambientali e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

La realizzazione degli interventi dovrà comunque ottenere il nulla osta preventivo dei soci proprietari interessati agli stessi.

Art. 4.- (Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il consorzio:

- a) provvede con i propri mezzi ed attrezzature;
- b) utilizza beni ed attrezzature proprie dei consorziati, previa apposita convenzione;
- c) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a sua disposizione mediante apposite convenzioni;
- d) può assumere personale con contratti d'opera, instaurare rapporti di lavoro subordinato e collaborazioni professionali;

e) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO II -Della gestione delle attività e del patrimonio agro-silvo-pastorale

Art. 5. - (Criteri generali di gestione)

Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati.

Art. 6.- (Programmazione degli interventi)

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente art. 5, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale di intervento.

Art. 7. - (Opere di promozione e valorizzazione del territorio montano)

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire i seguenti interventi:

a) Opere forestali:

- conservazione miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
- miglioramento dei boschi, ivi compresa la trasformazione di cedui in alto fusto od in ceduo composto;
- lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
- realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi.

b) Opere di difesa del suolo:

- rinsaldamento dei terreni franosi e sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
- interventi di manutenzione dei corsi d'acqua.

c) Manutenzione della viabilità agro silvo pastorale:

- miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana.

d) Gestione del patrimonio faunistico venatorio:

- miglioramenti ambientali a fini faunistici;
- gestione dell'azienda faunistico venatoria.

e) Promozione del turismo ambientale e di fruizioni ecosostenibili del territorio.

f) Valorizzazione della qualità dei prodotti.

g) Fornitura di servizi e consulenze verso terzi.

Art. 8. - (Piano di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali)

Per tutte le proprietà agro-silvo-pastorali consorziate deve essere predisposto un piano di assestamento.

Art. 9.- (Piano annuale delle utilizzazioni e dei miglioramenti forestali)

Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni e dei miglioramenti forestali deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente art. 8, in accordo con la proprietà boschiva.

Art. 10. - (Esecuzione dei lavori di utilizzazione)

Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto (fino all'imposto) del legname prodotto nelle aree forestali del consorzio provvede il consorzio.

Il consorzio può dotarsi di uno o più martelli forestali propri, numerati, affidati al direttore ed impiegati dallo stesso e dal rimanente personale abilitato.

Art. 11. - (Esecuzione degli interventi)

I lavori di cui ai precedenti articoli sono eseguiti in economia, in convenzione con consorziati od altri enti, oppure a mezzo appalto.

Art. 12. - (Servizio di custodia forestale)

L'eventuale servizio di custodia forestale e faunistico venatoria è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati, nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.

Art. 13. - (Finanziamento del servizio di custodia forestale)

I proprietari, individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni agro-silvo-pastorali di loro proprietà conferiti al consorzio.

Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

TITOLO III –Dei consorziati

Art. 14. - (Domande di ammissione)

La domanda di ammissione al consorzio dovrà essere presentata al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

Essa dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante. Dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento vigente e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

A) per la proprietà agro-silvo-pastorale:

a) in caso di proprietà pubblica:

-delibera del consiglio comunale o dell'ente;

-certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio;

b) in caso di beni frazionali di uso civico:

-delibera dell'organo che amministra la proprietà ai sensi degli statuti e regolamenti in vigore, nonché dell'art. 150 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

-certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale inclusa nel consorzio;

-disciplinari dei diritti di godimento riservati agli aventi diritto;

-elenco degli aventi diritto;

c) in caso di proprietà privata individuale:

-certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;

d) in caso di proprietà privata associata:

-copia dello statuto sociale in vigore;

-delibera dell'organo amministrativo che ha approvato l'adesione al consorzio;

-certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;

B) per le imprese:

a) in caso di società:

-certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti;

- estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
- delibera dell'organo amministrativo che ha approvato l'adesione al consorzio;
- b) in caso di ditta individuale;
 - certificato di iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;
 - certificato del casellario giudiziario del Tribunale per carichi pendenti;
- c) in caso di enti pubblici:
 - delibera dell'organo competente che ha approvato l'adesione al consorzio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Art. 15. - (Modalità di ammissione)

Il consiglio di amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti allegati, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea ordinaria dei consorziati che delibera ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo consorziato dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento: essa dovrà riportare la data di decorrenza del titolo di consorziato e gli adempimenti conseguenti. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I consorziati ammessi al consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione con il versamento della quota di ammissione.

Art. 16. - (Delega)

I consorziati impossibilitati a partecipare alle attività del consorzio possono delegare un altro consorziato a rappresentarli in sede assembleare mediante delega scritta. Ogni consorziato non può avere più di due deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali

Art. 17.- (Obblighi dei consorziati)

La quota di ammissione al consorzio è fissata con delibera assembleare in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio di Amministrazione può proporre, con parere motivato, all'Assemblea che delibera l'ammissione dei nuovi consorziati di richiedere un versamento a titolo di conguaglio dell'avviamento dell'attività consortile.

Operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione, il quale potrà richiedere uno specifico adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di consorziati mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Art. 18 - (Recesso o esclusione)

In caso di recesso volontario, il consorziato deve far pervenire le proprie motivazioni tramite comunicazione scritta al consiglio di amministrazione entro il termine fissato dall'art. 12 dello Statuto.

Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del consorziato di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria dei consorziati con il voto favorevole di 2/3 dei presenti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

I consorziati receduti, esclusi e decaduti sono responsabili verso il consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

I nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto tra vivi sono responsabili verso il consorzio e verso terzi secondo le disposizioni di cui all'art. 2615 del Codice Civile e per tutte le spese di carattere generale. In caso di trasferimento della proprietà consorziata anche l'alienante risponde nei termini di cui all'art. 2615 del Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data dell'alienazione e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Art. 19. - (Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del consorziato non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento o nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro consorziato sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari al tasso applicato dall'istituto bancario presso cui il consorzio ha in essere rapporti di conto corrente per la determinazione degli interessi passivi di c/c. Se la morosità si protrae per oltre quattro mesi, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera l'esclusione del consorziato moroso dal consorzio. Analogo provvedimento viene adottato nel caso del ripetersi della morosità;

b) per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto del consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del consiglio d'amministrazione, oltre all'addebito al consorziato inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il consorziato dalla partecipazione all'organizzazione comune fintanto che non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponde alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

E' fatta salva l'applicazione della clausola compromissoria stabilita dall'art. 15 dello Statuto.

TITOLO IV -Del funzionamento degli organi consortili

Art. 20. - (Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Presidente o da almeno un terzo dei consorziati. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia

fatta richiesta motivata da almeno ¼ dei componenti l'assemblea. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione.

Tutto quanto attiene il funzionamento dell'Assemblea generale dei consorziati, riunita sia in sede ordinaria che straordinaria, è disciplinato dall'art. 17 dello Statuto.

Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano.

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o, in sua assenza da un suo sostituto.

Art. 21.- (Funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo telefono, posta o posta elettronica da spedirsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.

Tutto quanto attiene il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato agli artt. 18 e 19 dello Statuto.

Art. 22. - (Funzionamento dell'organo di revisione)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale e di redigere apposita relazione al bilancio consuntivo annuale che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 23. - (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei consorziati deliberare l'attribuzione di compensi al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e determinarne l'importo, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente riguardante gli amministratori di organismi partecipati da enti pubblici.

Per le missioni compiute e regolarmente autorizzate in connessione con le funzioni di carica, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi sono a carico del bilancio del consorzio.

Rientra tra i compiti dell'Assemblea Ordinaria deliberare il compenso spettante al Revisore dei Conti determinato in base alla tariffa professionale.

TITOLO V -Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 24. - (Criteri generali di riparto)

Per le attività compiute dal consorzio in nome e per conto di singoli consorziati, le entrate e le uscite saranno ripartite tra i singoli consorziati stessi.

Art. 25. - (Finanziamenti del consorzio)

Le spese per la gestione del consorzio sono sopportate dai consorziati, salvo specifici contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

L'eventuale contributo annuale a carico dei consorziati per le spese di organizzazione e gestione del consorzio verrà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto.

Art. 26. - (Progetti, bilanci e gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio annuale di previsione è approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; le previsioni in esso contenute devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive.

Il bilancio consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 2615-bis del Codice Civile, è approvato dall'assemblea dei consorziati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 27.- (Procedure per la stipulazione dei contratti)

Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico con l'applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale.

I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.